

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2012 - 2013



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 3

Affisso all'Albo il 27/11/2012

Bertaiola Martina

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD PARABIAGO Volley Club

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Bertaiola Martina, con ricorso inoltrato in data 29/09/2012, conveniva la società ASD PARABIAGO Volley Club innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2011-2012 al campionato di serie D femminile con la società ASD PARABIAGO Volley Club;
- che nella stagione agonistica 2012-2013 la società vincolante non partecipa ad alcun campionato regionale avendo ceduto i diritti riguardanti il succitato campionato di serie ad altra società;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2012-2013.

Che il comportamento della società ASD PARABIAGO Volley Club, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse

dimostrato dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro quanto previsto dalla Guida Pratica 2012 – 2013 al capitolo "Cessione del diritto" pag. 57

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma del combinato disposto dell'art. 34 R.A.T. punto 3 par. b) e del par. 2.4 del capitolo "Cessione del diritto" della Guida Pratica 2012-2013 e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 27 novembre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente